

Costituzione del Cantone dei Grigioni

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: **110.100**
Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 101 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Costituzione del Cantone dei Grigioni" CSC [110.100](#) (stato 1 gennaio 2018) è modificato come segue:

Art. 14 cpv. 3 (modificato)

³ Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo d'appello.

Titolo dopo Art. 20 (modificato)

4. Autorità e tribunali cantonali

Art. 21 cpv. 1 (modificato), cpv. 1^{bis} (nuovo), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

¹ Può essere eletto nelle autorità ~~e nei tribunali~~ cantonali nonché nel Consiglio degli Stati chiunque abbia diritto di voto nel Cantone. La legge può prevedere che il requisito di eleggibilità debba essere soddisfatto soltanto al momento dell'assunzione della carica.

^{1bis} Nella legge è possibile prescindere dal requisito del domicilio quale requisito di eleggibilità per i membri delle autorità giudiziarie.

² Altri requisiti di eleggibilità per ~~le autorità e i tribunali~~ **membri delle autorità** cantonali nonché le condizioni di assunzione del personale statale sono disciplinati tramite legge.

³ La legge disciplina la sospensione e la destituzione di membri di autorità ~~e tribunali~~ **cantonali**.

Art. 22 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (modificato)

¹ Nessuno può rivestire una carica in seno alla propria ~~diretta~~ **autorità di impugnazione cantonale o alla propria** autorità di vigilanza **diretta**. **La legge può prevedere delle deroghe.**

² I membri del Governo e delle autorità giudiziarie nonché il personale cantonale impiegato a tempo pieno e a titolo principale non possono essere **contemporaneamente** membri del Gran Consiglio.

³ Una o un giudice non può essere contemporaneamente membro del Governo ~~o di un'altra autorità giudiziaria nel Cantone~~.

⁴ I membri del Governo e i membri ~~a tempo pieno~~ di un'autorità giudiziaria **impiegati a tempo pieno** non possono essere **contemporaneamente** eletti nell'Assemblea federale o nel Tribunale federale.

Art. 23 cpv. 1 (modificato)

¹ I membri del Gran Consiglio, ~~e del Governo, dei tribunali~~ **ei membri ordinari delle autorità giudiziarie nonché i membri** del Consiglio degli Stati sono eletti per una durata di quattro anni.

Art. 31 cpv. 2

² Sono considerate importanti in particolare le disposizioni per le quali la Costituzione cantonale prevede l'emaneazione di una legge nonché le disposizioni concernenti:

5. **(modificata)** i principi relativi all'organizzazione e ai compiti delle autorità ~~e dei tribunali~~ **cantonali**;

Art. 33 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Governo nonché sul Tribunale ~~cantonale~~ **d'appello** e sul Tribunale ~~amministrativo~~ **della magistratura**.

Art. 36 cpv. 1

¹ Il Gran Consiglio elegge:

3. **(modificata)** i membri del Tribunale ~~cantonale~~ **d'appello** e del Tribunale ~~amministrativo~~ **della magistratura**;

Art. 50 cpv. 2 (modificato)

² Devono essere ~~garantiti~~ **garantite una** vigilanza da parte del Governo **sufficiente**, una cooperazione appropriata del Gran Consiglio e ~~l'accesso ai rimedi giuridici~~ **la protezione giuridica**.

Titolo dopo Art. 50 (modificato)

4.4. ~~Tribunali~~ **Autorità giudiziarie**

Art. 51 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato), cpv. 4 (abrogato)

¹ Sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità dei ~~tribunali~~ **delle autorità giudiziarie**. Nella loro giurisprudenza ~~i tribunali~~ **le autorità giudiziarie** sono ~~vincolate~~ **vincolate** unicamente al diritto.

² ~~Riservata la competenza~~ **Fatte salve le competenze** del Gran Consiglio, l'amministrazione della giustizia compete ~~ai tribunali~~ **alle autorità giudiziarie**.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

Art. 51a cpv. 1 (modificato), cpv. 1^{bis} (nuovo), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

¹ Il Tribunale ~~cantonale~~ e il Tribunale ~~amministrativo~~ **sottopongono d'appello sottopone** al Gran Consiglio per approvazione il progetto di preventivo, nonché il conto annuale e il rapporto ~~annuale~~ **di gestione**.

^{1bis} Esso può rivolgersi al Gran Consiglio per proporre modifiche della Costituzione e di leggi concernenti l'amministrazione della giustizia.

² ~~Le e i presidenti prendono~~ **La o il presidente del Tribunale d'appello prende** parte alle sedute del Gran Consiglio sul preventivo, sul conto annuale e ~~sui rapporti annuali dei tribunali~~ **Essi hanno sul rapporto di gestione nonché su progetti normativi proposti dal Tribunale d'appello. La o il presidente ha** voto consultivo e ~~possono~~ **può** presentare proposte.

³ Qualora non sia prescritta la forma di legge, il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo-i tribunali possono emanare ordinanze nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e della vigilanza sulla giustizia, se sono espressamente autorizzati dalla legge a farlo.

Art. 52 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

¹ Il Tribunale cantonale d'appello esercita la vigilanza su tutti i settori della giustizia civile e, penale e amministrativa, se quest'ultima viene esercitata da autorità giudiziarie. La legge può attribuire ulteriori compiti di vigilanza al Tribunale d'appello.

² Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Tribunale cantonale, d'appello e sul Tribunale amministrativo come pure della magistratura nonché l'alta vigilanza sugli altri settori della giustizia sulle autorità soggette alla vigilanza del Tribunale d'appello.

³ La vigilanza e l'alta vigilanza sulle autorità giudiziarie si limitano alla gestione delle pratiche e all'amministrazione della giustizia.

Art. 54 cpv. 1

¹ La giurisdizione civile e penale è esercitata:

1. (modificata) dal Tribunale cantonale d'appello;
4. (nuova) dal giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi;
5. (nuova) dalle autorità di conciliazione.

Art. 55 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ Il giudizio in ultima istanza di controversie di diritto pubblico spetta al Tribunale amministrativo, per quanto la legge non disponga altrimenti. La giurisdizione amministrativa viene esercitata:

- a) (nuova) dal Tribunale d'appello;
- b) (nuova) dal Tribunale della magistratura;
- c) (nuova) da altri tribunali amministrativi speciali.

² In veste di corte costituzionale, il Tribunale amministrativo d'appello giudica:

Elenco invariato.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum obbligatorio.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.